

La Mediazione Familiare transfrontaliera in Italia

Una soluzione a misura di minore per le famiglie internazionali

Quando un minore viene illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale, l'altro genitore può attivare gli strumenti previsti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, anche tramite l'Autorità Centrale italiana presso il Ministero della Giustizia.

L'obiettivo primario della Convenzione dell'Aja del 1980 è il pronto ritorno del minore al Paese di residenza abituale, nel rispetto del suo *best interest*. La stessa Convenzione prevede tuttavia che le Autorità Centrali adottino, direttamente o tramite soggetti qualificati, ogni misura idonea ad assicurare la consegna volontaria del minore o ad agevolare la composizione amichevole della controversia.

La possibilità di ricorrere alla mediazione familiare transfrontaliera riguarda anche le procedure relative alla regolamentazione e all'esercizio del c.d. "diritto di visita", nonché, più in generale, le controversie familiari caratterizzate da uno o più elementi di internazionalità.

Nel quadro europeo, il Regolamento (UE) 2019/1111, cosiddetto Bruxelles II ter, stabilisce, all'art. 25, rubricato "Risoluzione alternativa delle controversie", che l'autorità giurisdizionale, quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, provveda, direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, salvo che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o ritardi indebitamente il procedimento.

Le **Linee guida del 14. Gennaio 2025, per la trasmissione di richieste all'Autorità Centrale italiana**, ai sensi degli articoli 25, 27, 29, 80 e 82 del Regolamento (UE) 2019/1111, elaborate nella cornice del progetto europeo EJNita 2.0, precisano che **l'art. 25 è applicabile in qualsiasi fase** – introduttiva, di trattazione, istruzione, pre-decisoria, esecutiva – dei giudizi di rientro di minori promossi dinanzi ai tribunali per i minorenni, nei casi di

sottrazioni internazionali intra-europee, e, più generalmente, nel corso di qualsiasi altro procedimento relativo a questioni in materia di responsabilità genitoriale caratterizzate da uno o più elementi di internazionalità.

Le medesime Linee guida chiariscono che l'art. 25 impone al giudice di informare le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare transfrontaliera, quale strumento distinto, per specialità, dalla mediazione familiare puramente interna. Esse richiamano inoltre la figura peculiare del **mediatore familiare transfrontaliero**, portatore di una professionalità specifica, e collegano l'effettiva attuazione dell'art. 25 al primo corso italiano di alta formazione in mediazione familiare transfrontaliera, patrocinato dall'Autorità Centrale italiana, all'esito del quale sono state formate 12 mediatrici familiari transfrontaliere.

Sempre secondo le Linee guida, **i giudici che ravvisino i presupposti della mediazione possono rivolgersi all'Autorità Centrale per ricevere informazioni da trasmettere alle parti e per richiedere la disponibilità di un mediatore familiare transfrontaliero** che possa facilitare il raggiungimento di un accordo, anche parziale, sulle questioni controverse.

A tal fine, la richiesta deve essere inviata agli indirizzi dell'Autorità Centrale (agli indirizzi autoritacentrali.dgmc@giustizia.it o prot.dgmc@giustiziacerit.it), indicando nell'oggetto "Mediazione familiare transfrontaliera (art. 25 del Regolamento 2019/1111)" e delineando brevemente, nel testo dell'istanza, i fatti oggetto del procedimento, integrati da ogni elemento utile a individuare il mediatore familiare transfrontaliero più adatto a trattare il caso.

Che cos'è la mediazione familiare transfrontaliera

La mediazione familiare transfrontaliera è un percorso volontario, confidenziale e non decisionale, nel quale i genitori sono accompagnati da mediatori familiari specificamente formati nella gestione di controversie familiari internazionali.

I mediatori non decidono la controversia e non sostituiscono il giudice, l'Autorità Centrale o i legali delle parti. Essi aiutano i genitori a comunicare in modo costruttivo, a individuare i bisogni del figlio e a verificare se sia possibile raggiungere una soluzione consensuale, anche parziale, che tenga conto della

situazione concreta della famiglia e degli ordinamenti giuridici coinvolti.

La mediazione familiare transfrontaliera ha come obiettivo accompagnare la coppia genitoriale a gestire e, ove possibile, risolvere le controversie familiari che interessano almeno due Stati o che presentano comunque elementi di internazionalità. Nei casi di sottrazione internazionale, la mediazione è necessariamente adattata al quadro giuridico e ai tempi propri della procedura di ritorno. Essa si concentra, in primo luogo, sulla questione del rientro o meno del minore, ma può consentire ai genitori di affrontare anche altri aspetti essenziali della vicenda familiare.

Caratteristiche essenziali della mediazione

La mediazione familiare transfrontaliera:

- è volontaria;
- è confidenziale;
- non attribuisce ai mediatori alcun potere decisionale;
- può essere interrotta in qualsiasi momento;
- può svolgersi anche in videoconferenza;
- può prevedere il coinvolgimento di interpreti o mediatori culturali;
- può prevedere, quando opportuno e con le necessarie cautele, il coinvolgimento o l'ascolto del figlio;
- può portare alla stesura di un accordo o di un protocollo di intesa;
- non sostituisce la consulenza legale;
- non sospende automaticamente eventuali procedimenti giudiziari in corso, salvo diversa determinazione dell'autorità competente.

La disponibilità a partecipare alla mediazione non comporta riconoscimento o accettazione dell'avvenuta sottrazione, né rinuncia ai diritti o alle difese di ciascuna parte nel procedimento giudiziario.

Perché una mediazione specializzata

Le controversie familiari transfrontaliere presentano difficoltà aggiuntive rispetto alle controversie familiari interne.

I genitori si trovano spesso in Stati diversi, talvolta nei rispettivi Paesi di origine, e possono appartenere a contesti giuridici, sociali, linguistici e culturali differenti. Inoltre, nei casi di sottrazione internazionale, i tempi ordinari della mediazione familiare devono essere adattati alla necessità che

l'autorità giudiziaria si pronunci sulla domanda di ritorno in tempi molto brevi.

Per queste ragioni, il percorso deve essere gestito da mediatori familiari transfrontalieri specificamente formati, capaci di operare in un contesto internazionale, di lavorare in co-mediazione, di coordinarsi con mediatori o professionisti di altri Stati e di tenere conto degli effetti giuridici dell'eventuale accordo nei diversi ordinamenti interessati.

In quali casi può essere proposta

La mediazione familiare transfrontaliera può essere proposta, tra l'altro, nei casi relativi a:

- sottrazione internazionale di minori;
- richieste di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980;
- regolamentazione o attuazione del diritto di visita;
- esercizio della responsabilità genitoriale in situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità;
- organizzazione dei tempi di permanenza e dei contatti del minore con ciascun genitore;
- mantenimento dei contatti familiari transfrontalieri;
- aspetti pratici collegati alla vita del minore, quali scuola, salute, viaggi, documenti, comunicazioni, educazione biculturale o plurilingue;
- obblighi di mantenimento, quando il tema emerga nel contesto della vicenda familiare e sia trattabile nel percorso mediativo;
- predisposizione di accordi, anche parziali, destinati a essere sottoposti ai legali delle parti e, ove necessario, all'autorità competente.

Le parti decidono autonomamente quali temi desiderano affrontare. In ogni caso, nei procedimenti di ritorno, il ricorso alla mediazione non deve comportare un ritardo indebito della procedura giudiziaria.

Come si svolge

Il modello operativo italiano previsto dal **Protocollo sottoscritto tra Autorità Centrale italiana, F.I.A.Me.F., REUNITE e ICALI il 23.04.2025** si articola in più fasi.

1. Richiesta di informazioni o di attivazione

La richiesta può provenire dall'autorità giudiziaria, da un'autorità centrale estera, da un genitore, da un avvocato o da altro soggetto interessato,

nell'ambito delle procedure di applicazione delle Convenzioni internazionali e dei Regolamenti europei richiamati dal Protocollo.

L'Autorità Centrale italiana, ricevuta una richiesta di dare corso alla mediazione transfrontaliera o di fornire informazioni sulle modalità di attivarla, la inoltra al Punto informativo sulla mediazione istituito da ICALI.

2. Punto informativo e trasmissione ai mediatori

Il Punto informativo sulla mediazione cura la trasmissione della richiesta a REUNITE, affinché possano essere avviate la fase di pre-mediazione, la valutazione della mediabilità e, ove possibile, gli eventuali incontri di mediazione.

3. Pre-mediazione

La pre-mediazione è la fase preliminare nella quale vengono raccolte le informazioni essenziali sulla vicenda familiare, vengono verificati i presupposti organizzativi del percorso e vengono individuati i co-mediatori più adatti al caso concreto, anche in considerazione degli Stati, delle lingue, delle culture e delle competenze professionali coinvolte.

Nel periodo di efficacia del progetto pilota, l'attività di pre-mediazione svolta a seguito di indicazione dell'Autorità Centrale è gratuita.

4. Assessment, o valutazione della mediabilità

L'assessment è la valutazione preliminare della mediabilità. I co-mediatori incontrano le parti, anche separatamente ove opportuno, per verificare se il percorso possa svolgersi in condizioni adeguate, sicure e utili, tenendo conto della situazione concreta, della volontarietà delle parti, dell'interesse del minore, dell'urgenza del procedimento e di eventuali criticità.

Nel periodo di efficacia del progetto pilota, l'attività di assessment svolta a seguito di indicazione dell'Autorità Centrale è gratuita.

5. Incontri di mediazione

Se la mediazione viene ritenuta possibile e le parti intendono procedere, vengono organizzati gli incontri di mediazione. Gli incontri possono svolgersi in presenza o in videoconferenza, ogniquale volta tale modalità sia ritenuta indicata dai co-mediatori investiti del caso.

La mediazione è condotta, di regola, da due co-mediatori familiari transfrontalieri. Quando opportuno, e in funzione delle caratteristiche del caso, il percorso può prevedere il coinvolgimento di mediatori o professionisti con competenze linguistiche, culturali, giuridiche o psicosociali complementari.

Cosa si può concordare

L'accordo può riguardare, a seconda del caso, uno o più aspetti della vicenda familiare.

Nei casi di sottrazione internazionale, il tema centrale è il rientro o meno del minore e, in caso di rientro, le condizioni pratiche e organizzative del ritorno. Possono essere trattati anche i tempi e le modalità di permanenza con ciascun genitore, il mantenimento dei contatti, l'organizzazione dei viaggi, i documenti del minore, la scuola, la salute, la comunicazione tra genitori, gli aspetti economici essenziali e ogni altra questione che le parti ritengano utile affrontare.

Il percorso può condurre anche a un accordo parziale. Anche un accordo limitato ad alcuni aspetti può ridurre il conflitto, facilitare l'esercizio della responsabilità genitoriale e consentire una migliore tutela della continuità delle relazioni familiari del minore.

Effetti dell'accordo

Se la mediazione permette di giungere a un accordo, è opportuno che tale accordo sia redatto per iscritto e sottoposto ai legali delle parti, affinché ne siano verificati gli effetti nei diversi ordinamenti interessati.

Poiché l'accordo può essere destinato a produrre effetti in più Stati, è particolarmente importante valutarne l'efficacia giuridica ed esecutiva nei Paesi coinvolti. Ove necessario, l'accordo potrà essere sottoposto all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, affinché possa acquisire efficacia vincolante ed esecutiva secondo le norme applicabili.

La mediazione non priva le parti della possibilità di consultare il proprio avvocato in ogni fase del percorso. Al contrario, nelle controversie transfrontaliere è spesso opportuno che i legali delle parti siano coinvolti nella revisione dell'accordo e nella verifica della sua tenuta giuridica nei diversi sistemi interessati.

I mediatori familiari transfrontalieri

I mediatori familiari transfrontalieri inseriti nell'elenco previsto dal Protocollo sono mediatori familiari professionisti, formati specificamente nella gestione delle controversie familiari internazionali e, in particolare, delle procedure relative alla sottrazione internazionale di minori e al diritto di visita.

Il primo **Corso di alta formazione in mediazione familiare transfrontaliera in Italia** si è articolato in due moduli, presso l'Università di Genova e l'Università di Milano-Bicocca, per complessive 64 ore di formazione in presenza, seguite da intense fasi di tirocinio e supervisione condotte da REUNITE. La formazione ha riguardato il quadro giuridico internazionale ed europeo, le tecniche di negoziazione e mediazione specifiche, la valutazione della mediabilità, il lavoro in co-mediazione, il coinvolgimento del minore, la costruzione di accordi transfrontalieri e i profili relativi alla loro efficacia giuridica ed esecutiva. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Autorità Centrale italiana, F.I.A.Me.F., REUNITE, Università di Milano-Bicocca, Università di Genova e ICALI sotto gli auspici del progetto europeo EJNita 2.0.

Costi nel periodo del progetto pilota (2025-2026)

Nel periodo di efficacia del progetto pilota previsto dal Protocollo, per le attività svolte a seguito di indicazione dell'Autorità Centrale:

- la pre-mediazione è gratuita;
- l'assessment, o valutazione della mediabilità, è gratuito;
- gli incontri di mediazione sono svolti a tariffa oraria calmierata.

Il compenso orario per gli incontri di mediazione, al netto di imposte e contributi previdenziali, posto a carico di ciascun genitore o parte, è pari a euro 80,00. Per le annualità 2025 e 2026, l'Autorità Centrale può sostenere parte dei compensi dovuti, ai co-mediatori italiani, per la mediazione familiare transfrontaliera, per un massimo di € 640,00, comprensivo di IVA e di oneri previdenziali, per ciascuna procedura, secondo le modalità previste dal Protocollo e nei limiti dei fondi stanziati.

A chi rivolgersi

Per informazioni sulla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare transfrontaliera o sulle modalità di attivazione del percorso:

Autorità Centrale Italiana Ministero della Giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Via Damiano Chiesa 24, Roma

E-mail:

autoritacentrali.dgmc@giustizia.it;

prot.dgmc@giustiziacerit.it

Punto informativo sulla mediazione:
mediazione@icali.it

La mediazione familiare transfrontaliera non è una rinuncia alla tutela giudiziaria e non sostituisce la decisione dell'autorità competente.

È uno strumento specializzato, rapido e a misura di minore, che consente ai genitori, ove possibile, di costruire una soluzione condivisa, anche parziale, in un contesto internazionale spesso complesso e altamente conflittuale.

Un accordo costruito dai genitori, quando giuridicamente sostenibile e rispettoso dell'interesse del minore, può offrire alla famiglia strumenti più concreti, più flessibili e più duraturi di una soluzione soltanto imposta.